

**DAL 1° LUGLIO 2021 NUOVE REGOLE IVA
PER IL COMMERCIO ELETTRONICO**

Dal 1° luglio 2021 sono entrate in vigore nuove regole Iva sul commercio elettronico per le cessioni di beni a privati consumatori della UE.

Il D.Lgs. n. 83 del 25 maggio 2021 ha infatti recepito le modifiche della normativa comunitaria sulle “vendite a distanza”, disciplinando l’attività svolta dai soggetti che gestiscono le interfacce elettroniche (marketplace, piattaforma, portale o mezzi analoghi) che facilitano le vendite a distanza.

Vendite a distanza intracomunitarie di beni e nuovo regime opzionale OSS

Oltre la soglia di 10.000 euro annui, le vendite di beni a privati in altro paese UE sono soggette ad Iva nello **Stato di destinazione** dei beni.

Al fine di evitare la richiesta di partita Iva all’interno di ciascun Stato dell’Unione Europea è stato adottato un nuovo regime speciale Iva (c.d. One Stop Shop): con l’opzione al regime OSS il contribuente viene esonerato dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione Iva, sostituiti da un’apposita **dichiarazione trimestrale** da presentare entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre. In tale dichiarazione l’Iva va applicata secondo le regole dello Stato UE di destinazione dei beni per quanto riguarda la base imponibile e l’aliquota Iva.

Le prestazioni di servizi resi a privati consumatori in altri Stati UE sono soggetti a questa disciplina.

**Vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi di beni
e nuovo regime opzionale IOSS**

A decorrere dal 1° luglio 2021 è abolita la franchigia Iva sulle importazioni di modico valore (pari ad euro 22) e per le vendite a distanza, anche tramite interfacce elettroniche, di beni importati da Paesi o territori terzi di valore non superiore a 150 euro, l’assolvimento degli obblighi Iva all’importazione avviene in modo semplificato con il regime speciale IOSS (Import One Stop Shop).

Con l’opzione al regime IOSS il contribuente viene esonerato dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione Iva, sostituiti da un’apposita **dichiarazione mensile** da presentare con il versamento dell’imposta.

Piattaforme e interfacce elettroniche

Le seguenti cessioni di beni si considerano effettuate dal soggetto passivo che le facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (marketplace, piattaforma, portale o mezzi analoghi):

- le vendite a distanza intracomunitarie di beni (di cui all'art. 38-bis del D.L. n. 331/1993), e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione Europea (quindi, questa regola si applica unicamente quando i fornitori sono soggetti passivi extra-UE);
- le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da Paesi terzi (di cui all'art. 38-bis, commi 2 e 3, del D.L. n. 331/1993) in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di beni considerato **cessionario e rivenditore** dei citati beni e tali operazioni si considerano effettuate nel momento in cui è accettato il **pagamento** del corrispettivo. La cessione dal fornitore extra-Ue all'interfaccia elettronica, se territorialmente rilevante all'interno dell'UE, è esente da Iva (ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972), fermo restando il diritto del fornitore a detrarre l'Iva sull'acquisto o sull'importazione dei beni.

Aggiornato al 23 luglio 2021